

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 23/FPI/2021

Nella seduta del 18 novembre 2021 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato:

- **Sig. Giorgio SERRA**, matricola n. 21000, nato a Oristano (OR) il 23.02.1984, tesserato FPI quale Tecnico Sportivo, per le seguenti violazioni disciplinari: artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia; art. 12, comma 1 dello Statuto FPI; artt. 2 e 5, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni; art. 29, comma 1 del Regolamento Settore Tecnici Sportivi FPI.

Come da deferimento: "per avere, quale Tecnico dell'ASD BOXING CLUB EL DIPINTO, in più occasioni aggredito fisicamente sia il Sig. Riccardo SIDDI che la Sig.ra Silvia STRAMIERI nella palestra concessa in uso alla predetta ASD BOXING CLUB EL DIPINTO dall'A.S.D. FREE TIME; nello specifico, il Sig. Giorgio SERRA, in data 20 febbraio 2021, a seguito di un diverbio e di una discussione lanciava un estintore alle spalle del Sig. SIDDI cagionandogli la frattura del V metacarpo, con prognosi di giorni clinici di 30 giorni (v. referto Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino di Oristano del 20 febbraio 2021). Mentre, in data 11 giugno 2021, alla presenza di altri soggetti che si stavano allenando con il Sig. Giorgio SERRA, aggrediva la Sig.ra STRAMIERI prendendola da un braccio e la strattonava facendola uscire bruscamente dalla sala boxe in uso all'ASD BOXING CLUB EL DIPINTO.

Per avere, altresì, in più occasioni minacciato i Sigg.ri SIDDI e STRAMIERI di <<distruocere tutto, che avrebbe fatto di tutto per creare danni alla struttura, ti faccio saltare la macchina, vieni affrontami da uomo a uomo, vengo dalla comunità, te la faccio pagare>>.

Tali azioni, obiettivamente, recano un pregiudizio, oltre che ai diretti destinatari, anche alla stessa FPI sotto il profilo dell'immagine e dell'onorabilità perché vanno ad intaccare i principi basilari ai quali è ispirato l'intero ordinamento della Federazione pugilistica, vale a dire la lealtà, rettitudine, probità e correttezza in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Violazione ancora più grave perché posta in essere da un Tecnico per il quale il rispetto di tali valori è ancora più pregnante in quanto ha anche il compito precipuo di comunicarli e trasmetterli ai propri allievi";
nonché della società affiliata:



- **A.S.D. BOXING CLUB EL DIPINTO**, codice di affiliazione 2910, nella persona del legale rappresentante p.t., Sig. Roberto Giorgio Serra, per le seguenti violazioni disciplinari: artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia.

Come da deferimento: *“a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per non essere in alcun modo intervenuto a richiamare il proprio Tecnico, Sig. Giorgio SERRA, ad un comportamento corretto e rispettoso delle fondamentali norme ispiratrici della FPI sotto il profilo della correttezza, lealtà e probità, nonostante sia stato più volte regolarmente informato, anche con corrispondenza proveniente dal Legale dell’A.S.D. FREE TIME.*

Appare evidente la gravità dell’omissione di cui si sarebbe resa responsabile l’ASD BOXING CLUB EL DIPINTO proprio rapportandola all’importanza dei principi violati da un proprio tesserato”.

Visto l’atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35 e ss. del Regolamento di Giustizia;

Visto lo Statuto e i Regolamenti Federali;

Visti gli scritti difensivi degli Avv.ti Annalisa Serra e Pier Franco Aroni del 30.07.2021 e 04.11.2021;

Vista l’istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021, l’Avv. Gabriele Vescio e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Il procedimento in esame trae origine dalla segnalazione del Sig. Riccardo Siddi il quale, con e-mail del 27.04.2021 inoltrata alla Segreteria Nazionale della FPI e al Presidente Federale FPI, Dott. Flavio D’Ambrosi, lamentava aggressioni fisiche e verbali nei suoi confronti e di sua moglie, da parte del tecnico della A.S.D. Boxing Club El Dipinto, Sig. Giorgio Serra.

Nel dettaglio, egli dichiarava che il predetto in più occasioni assumeva atteggiamenti prepotenti, arroganti e violenti, arrivando persino ad aggredire fisicamente il denunciante e la di lui moglie, in un’occasione, colpendo il primo mediante il lancio di un estintore mentre era di spalle, in un’altra, stratonando la Sig.ra Silvia Stramieri per farla uscire dalla palestra.

A seguito di detta segnalazione, la Procura Federale avviava le rituali indagini, all’esito delle quali, riscontrando comportamenti di passibile rilevanza disciplinare nei confronti del Sig. Giorgio Serra e della affiliata A.S.D. Boxing Club El Dipinto, chiudeva le indagini medesime il 14.07.2021 con intendimento di deferimento.

In data 30.07.2021, gli incolpati, per il tramite dei propri legali, Avv.ti Annalisa Serra e Pier Franco Aroni, facevano pervenire una prima memoria difensiva, senza però che la Procura modificasse il proprio intendimento; di conseguenza, quest’ultima procedeva con atto di deferimento nei confronti degli incolpati in data 21.09.2021 e, per l’effetto, il Presidente di questo Tribunale fissava udienza in camera di consiglio per il successivo 9 novembre 2021.



In data 04.11.2021, gli Avv.ti Annalisa Serra e Pier Franco Aroni inoltravano al Tribunale, in vista della convocazione dell'udienza, una ulteriore memoria difensiva ove, oltre a contestare integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla PF, era allegato l'avviso di conclusione delle indagini *ex art 415 bis c.p.p.*, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, dal quale si desumeva che, rispetto alla presunta aggressione del 20.02.2021, narrata dal Siddi in denuncia, vi fossero state delle reciproche querele che avevano portato all'imputazione di entrambi i contendenti per vicende condotte lesive.

Inoltre, nell'atto venivano indicati dei testimoni oculari di entrambi gli episodi (20.02.2021 e 11.06.2021) nel quale, a dire del Sig. Siddi e della di lui moglie, Sig.ra Silvia Stramieri, il Serra avrebbe aggredito fisicamente i predetti coniugi.

Ciò posto, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, il Presidente del Tribunale Federale fissava, come detto, l'udienza per la discussione del procedimento per il giorno 09.11.2021 ove erano presenti il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giovanni Belcastro, unitamente agli incolpati ed ai sopra citati difensori.

Aperto il giudizio in camera di consiglio, il Presidente, preso atto della documentazione nei termini sopra richiamati e delle richieste istruttorie della difesa, sospendeva l'udienza e il Collegio si riservava di decidere sulle istanze.

A scioglimento della riserva, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale per il Sig. Marco Marongiu (teste oculare dell'episodio del 20.02.2021) unitamente ad un testimone a scelta, tra quelli indicati in memoria, chiamato a riferire sulla presunta aggressione alla Sig.ra Stramieri del 11.06.2021, rinviando l'escussione dei medesimi all'udienza del 18.11.2021.

A tale data, in presenza anche del Sostituto Procuratore Federale e dei suddetti difensori dell'incolpato, il Presidente procedeva *ex art. 36 Reg. Giustizia*, commi 1, 2 e 3, all'escussione, dapprima del teste, Sig. Marco Marongiu e, successivamente, del Sig. Matteo Boassa.

All'esito delle audizioni, il Sostituto Procuratore, si riportava all'atto di deferimento e insisteva nella richiesta di applicazione della sospensione da ogni attività agonistica e federale pari a n. 40 giorni per il Sig. Giorgio Serra e della sanzione di una quota di affiliazione per la A.S.D. Boxing Club El Dipinto.

Di contro, gli Avv.ti Annalisa Serra e Pier Franco Aroni chiedevano l'assoluzione di entrambi gli incolpati, in ragione delle dichiarazioni testimoniali rese e della documentazione e testimonianze acquisite agli atti del procedimento.

Il Tribunale Federale si ritirava per decidere.

* * *

DIRITTO

L'atto di deferimento non ha trovato riscontro nell'istruttoria e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, occorre rilevare come il procedimento in questione sia originato, in un contesto di aperta conflittualità sorta tra il Siddi e il Serra riguardo l'utilizzo di un locale di circa mq. 90, sito in Oristano alla via Valle D'Aosta, adibito a palestra di pugilato e concesso in uso dalla A.S.D. Free Time (rappresentata dal Sig. Siddi) alla A.S.D. Boxing Club El Dipinto,



rappresentata dal Sig. Roberto Giorgio Serra (padre del Sig. Giorgio Serra che collabora con la società in qualità di tecnico).

In particolare, il denunciante ha più volte rimarcato comportamenti non corretti del Serra che, a suo dire, avrebbe fatto un non corretto utilizzo delle utenze idriche, elettriche, nonché dei condizionatori presenti all'interno della palestra.

In questo contesto, nel quale, sempre a dire del denunciante, vi sarebbero state anche delle minacce da parte del deferito, sono maturati due episodi narrati con maggiore dovizia di particolari e ribaditi nelle deposizioni che il Siddi e la Stramieri hanno reso nel corso delle indagini alla Procura Federale.

Il primo è del 20 febbraio 2021 e si tratta di un alterco nel corso del quale il Serra avrebbe lanciato un estintore contro il Siddi colpendolo alle spalle, mentre il secondo riguarda una presunta aggressione operata sempre dal Giorgio Serra ai danni della moglie del Siddi (Silvia Stramieri), nel corso della quale quest'ultima sarebbe stata stratonata dal Serra per farla uscire dalla palestra.

Per quanto concerne il primo episodio, è la stessa persona offesa a riferire come durante tutto l'alterco fossero presenti (oltre i contendenti) due testimoni oculari dell'accaduto: la figlia del Giorgio Serra ed il Sig. Marco Marongiu.

Stante la giovane età (11 anni) e il vincolo parentale con l'incolpato, il Tribunale riteneva di disporre l'audizione esclusivamente del Sig. Marco Marongiu, il quale, nel corso della propria deposizione del 18 novembre 2021, pur ammettendo, nell'occasione, un confronto acceso tra il Siddi e il Serra - in particolare per stabilire se una porta interna della palestra dovesse essere aperta o chiusa, circostanza per la quale vi era un alterco per determinare la posizione della porta, tanto che il Siddi arrivava a scardinarla e portarla via - ha negato decisamente che il Serra avesse mai lanciato un estintore e tantomeno colpito il Siddi con tale oggetto (*"Non ho visto atti di violenza del Serra nei confronti del Siddi. La descritta colluttazione atteneva sostanzialmente al fatto se la porta dovesse o meno rimanere aperta o chiusa. All'esito di questa discussione il Siddi sollevava fisicamente la porta e se la portava via. Ricordo che nel corso della discussione il Serra prendeva per rabbia o paura un estintore e lo lanciava per terra. Riferisco che, in ordine alla denuncia in atti circa lesioni procurate al Siddi dal lancio di un estintore, tale circostanza non è corretta poiché l'estintore è stato lanciato dal Serra per terra e non verso il Siddi. Non sono a conoscenza di lesioni occorse al Siddi e qualora vi fossero non sono a mio parere riconducibili al lancio dell'estintore"* - cfr. verbale del 18.11.2021).

Sul punto occorre svolgere un'ulteriore considerazione in merito alla denuncia del Siddi e al certificato di Pronto Soccorso allegato a quest'ultima, ove appaiono quantomeno anomale, per non dire incompatibili, le lesioni ivi refertate (frattura del quinto metacarpo della mano destra e dolorabilità della spalla) con un colpo inferto attraverso il lancio di un estintore.

Al riguardo, operando una riflessione di ordine logico, il Collegio ritiene come sia pressoché impossibile che, con un unico colpo, possano essere attinte due parti così distanti del corpo.

In ogni caso, la deposizione del Sig. Marongiu è apparsa a questo Tribunale credibile, coerente e priva di qualsivoglia condizionamento.



Anche la circostanza riferita dal teste che sia stato il Serra a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine appare corroborare la tesi secondo cui il predetto si ritenesse vittima di un sopruso piuttosto che responsabile di una violenza.

Passando al secondo episodio del 11.06.2021 richiamato nell'atto di deferimento - avvenuto, secondo quanto riportato dalla stessa Stramieri, alla presenza di numerosi testimoni - il Sig. Matteo Boassa, chiamato a deporre innanzi al Collegio, ha riferito di aver assistito a tale data ad un litigio tra il Serra e la Stramieri al quale, in un secondo momento, si è aggiunto anche il Siddi. Il testimone ha però escluso categoricamente che vi sia stato alcun contatto fisico tra i tre, precisando, al contrario di quanto originariamente denunciato, come le uniche minacce siano pervenute proprio dal Siddi nei confronti del Serra e non viceversa (*"Ho assistito a un litigio tra il Serra e la Stramieri e tra i due sono volate parole grosse. Oltre alla Stramieri era presente anche il Siddi. Il Siddi e la Stramieri hanno interrotto la lezione senza bussare entrando fisicamente nella sala d'allenamento. Inizialmente è entrata la Stramieri sempre senza bussare iniziando a discutere e a provocare il Serra. Successivamente è entrato nella medesima sala il Siddi e ricordo che in quella circostanza il Siddi aveva mimato il gesto di tagliare la gola rivolto al Serra. Il Serra chiedeva alla Stramieri di lasciargli finire la lezione, mentre lei continuava a rimanere nella sala. Si accendeva il confronto verbale tra i tre (Serra, Stramieri e Siddi) ove ricordo che il Siddi minacciava espressamente il Serra. Ricordo che nessun contatto fisico vi è stato tra il Serra, il Siddi e la Stramieri"*, cfr. verbale udienza del 18.11.2021).

Dalla predetta audizione emerge, inoltre, che il suddetto testimone è un appartenente alla Polizia di Stato e, in merito all'accaduto, ha dichiarato di essere intervenuto direttamente qualificandosi per evitare che la situazione degenerasse, provvedendo a redigere formale verbale e ad informare i superiori dell'accaduto.

Una volta emersa l'infondatezza delle due uniche accuse circostanziate mosse dal Siddi e dalla Stramieri al Serra - titolari, ad avviso del Collegio, di un interesse proprio e specifico alla condanna del deferito avendo dichiarato in atti, tra l'altro, motivi di risentimento nei suoi confronti - anche le loro ulteriori e generiche accuse di aver proferito minacce (senza, peraltro, specificare data e luogo) appaiono in alcun modo attendibili o verificabili da questo Tribunale e, pertanto, insufficienti a sostenere una pronuncia di colpevolezza.

Un'ultima riflessione va formulata in relazione all'atto di conclusione delle indagini da parte della Procura presso il Tribunale di Oristano nei confronti del Serra e del Siddi per reciproche presunte lesioni. Sul punto occorre rilevare: 1) l'autonomia del giudizio sportivo riguardo agli altri procedimenti giurisdizionali; 2) l'assenza, nel caso di specie, non solo di un giudicato, ma anche di sentenza di primo grado ovvero di atti istruttori che possano in qualche modo ricostruire compiutamente il fatto storico; 3) la provvisorietà delle accuse formulate nel capo di imputazione contenuto nell'atto di conclusione delle indagini che, allo stato, è solo una semplice ipotesi accusatoria da confermare in un futuro giudizio.

Ciò posto, il Tribunale ritiene utile richiamare, seppur in via analogica, i principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato e condivisi con precedente Decisione n. 32/2021, secondo cui i fatti oggetto di accertamento nell'ambito di un procedimento penale non possono essere assunti acriticamente come certi nel giudizio amministrativo a cui è estranea una fase di verifica

dibattimentale delle prove a scarico e a discarico, salvo che l'accertamento dei medesimi sia ormai incontestabile a seguito sentenza irrevocabile di condanna o assoluzione pronunciate all'esito del dibattimento e sempre che nel giudizio amministrativo (o civile) si controverta intorno a un diritto o interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento dei medesimi fatti materiali (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, sent. n. 7087/2021).

L'evidenza dell'istruttoria di causa, pertanto, induce il Collegio a non accogliere il deferimento non essendo stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'incolpato, il quale, per l'effetto, deve essere assolto dagli addebiti ascritti unitamente alla A.S.D. di appartenenza per carenza del presupposto (comportamento illecito da parte di un suo tesserato) rispetto al quale era stata invocata una colpevolezza a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di deferimento, assolve il Sig. Giorgio Serra e la A.S.D. Boxing Club El Dipinto in persona del suo *l.r.p.t.*, dagli addebiti contestati, nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso la piattaforma informatica Zoom in uso alla Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Gabriele Vescio (Componente, Relatore)

Avv. Giuseppina Paolucci (Componente)

Depositata in data 26.11.2021

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)



Avv. Gabriele Vescio (Componente, Relatore)

